

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua a uso Domestico da 1 sorgente in Comune di Valdilana assentita all'Amministrazione Santuario della Madonna della Brughiera con D.D 1074 del 20.08.2019. PRATICA PROVINCIALE: MOSSO18.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.074 del 20.08.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rifiuti, V.I.A, Energia, Qualita' dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 12 giugno 2013 da Don Secondino Lanzone, in qualità di legale rappresentante dell'Amministrazione del Santuario Madonna della Brughiera, relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e s.m.i., salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, all'Amministrazione del Santuario Madonna della Brughiera (codice fiscale 92012460025), con sede in Valdilana BI (già Comune di Trivero), fraz. Brughiera n° 3, la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 0,20 ed un volume massimo annuo di metri cubi 4.500 cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,1427 d'acqua pubblica sotterranea da una sorgente esistente (BI-S-0821) ubicata in loc. Piane di Barbato del Comune di Valdilana BI (già Comune di Mosso) e censita al foglio NCT n° 6, mappale n° 67, per uso domestico (usi igienici ed assimilati), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel medesimo bacino tributario del torrente Ponzone. Di accordare la concessione preferenziale richiesta a suo tempo con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e s.m.i. e, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 2 lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i. per un ulteriore periodo di anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 12 giugno 2013. Di attestare che a norma dell'art. 5 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n° 15/R e s.m.i. l'uso dell'acqua derivabile dalla sorgente in Comune di Valdilana (BI) é esentato, a decorrere dal 1 gennaio 2006, dal pagamento del canone demaniale annuo in genere dovuto per effetto della concessione, trattandosi di utenza d'acqua pubblica ricadente nell'ambito territoriale appartenente all'Unione dei Comuni Montani del Biellese Orientale (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr.ssa Anna Garavoglia

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.998 di Rep. del 12 giugno 2013

**ART. 8 – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE**

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere a mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato

di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

E' tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di sospendere il prelievo d'acqua dalle falde in oggetto, così come potrà dichiarare la revoca parziale della relativa concessione, nel caso in cui, a causa di carenza d'acqua nei pozzi o sorgenti idropotabili della zona, l'A.T.O. n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", ne faccia espressa richiesta. La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Lucio MENGHINI